

Esempio: statuto di una fondazione di religione e culto diocesana che svolge attività assistenziale

Art. 1

La “Fondazione”, istituita con decreto del Vescovo di in data 22 settembre 1965, è persona giuridica pubblica nell’ordinamento canonico ed è Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con D.P.R. del 18 marzo 1969, n. 192, iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Ha sede in ..., via

Art. 2

La Fondazione persegue scopi di religione e di culto. In particolare intende operare per la formazione spirituale, morale e culturale di minori e giovani, studenti e lavoratori, offrendo loro aiuto, anche facendosi carico di situazioni di disagio. Nel perseguitamento dei suoi scopi la Fondazione promuove specifiche attività di natura educativa e religiosa, anche connesse con finalità di carattere caritativo e assistenziale, avvalendosi di appositi centri e strutture.

La Fondazione intende altresì collaborare con altri enti o soggetti, ricercando, promuovendo, sottoscrivendo e sviluppando convenzioni con Enti pubblici e privati, comunque sempre orientando la propria attività secondo le indicazioni pastorali e la tradizione della Chiesa ambrosiana e dei suoi Pastori.

Art. 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal complesso immobiliare sito in, pervenuto con atti di donazione 26/11/1965 n. Rep. e n. Rep. a rogito dr., Notaio in ..., della superficie complessiva di mq. e consistente in edifici e aree destinati alle finalità di cui al precedente art. 2.

È costituito altresì dalla somma capitale di nominali in titoli del D.P.I. 5%.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’incremento del patrimonio, anche per effetto di successive devoluzioni di beni mobili e immobili e di eventuali residui di gestioni non utilizzati, nonché mutarne la composizione. Ciò non comporta modifiche statutarie.

Art. 4

Costituiscono mezzi di funzionamento tutti i beni che non sono patrimonio della Fondazione, e in particolare:

- a) le rendite e i proventi ricavati dalla gestione del patrimonio;*
- b) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi, non destinati a patrimonio,*
- c) le elargizioni, anche sotto forma di contributi, provenienti dal Fondatore o da enti e da amministrazioni pubbliche, ovvero da privati non destinati a patrimonio,*
- d) le donazioni o i lasciti testamentari non destinati a patrimonio,*
- e) i proventi di eventuali attività commerciali strumentali.*

Art. 5

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione e, se istituito, il Comitato esecutivo,*
- b) il Presidente e il Vicepresidente,*
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti.*

Art. 6

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove componenti.

Il Vescovo di.... determina per ogni mandato il numero dei Consiglieri, può modificare il numero anche in corso di mandato, e provvede alla loro nomina.

I Consiglieri restano in carica per cinque anni e possono essere confermati.

Le dimissioni dei Consiglieri sono efficaci solo quando accettate dal Vescovo di In caso di dimissioni il Vescovo di provvede alla sostituzione del dimissionario e il nuovo Consigliere resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.

Qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, anche per dimissioni accettate dal Vescovo di, decade l’intero Consiglio.

Fatto salvo quanto previsto al comma successivo, i componenti del Consiglio non hanno diritto ad alcun compenso per l’attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute a motivo del loro ufficio.

Il Consiglio, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, può deliberare un compenso per i suoi componenti cui sono delegate particolari funzioni o affidati particolari incarichi.

Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con almeno cinque giorni di preavviso; in caso di urgenza, il preavviso potrà essere ridotto a un giorno. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione e può essere trasmessa ai Consiglieri e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti anche a mezzo fax o per posta elettronica.

Mancando la convocazione di cui al comma precedente, le riunioni del Consiglio sono comunque valide qualora siano presenti tutti i suoi componenti e almeno un membro del Collegio dei Revisori.

I Consiglieri possono partecipare alle riunioni del Consiglio anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Il Consiglio deve essere convocato annualmente per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, nonché ogniqualvolta sia richiesto, con contestuale indicazione dell'ordine del giorno, dalla maggioranza dei Consiglieri.

Al Consiglio compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria.

Spetta esclusivamente al Consiglio:

- a) deliberare eventualmente l'istituzione di un Comitato Esecutivo composto da numero di consiglieri inferiore alla maggioranza del Consiglio, determinandone la composizione, le competenze e nominando i componenti tra i componenti del Consiglio stesso,*
- b) programmare l'attività annuale della Fondazione,*
- c) predisporre e deliberare il bilancio preventivo e quello consuntivo,*
- d) determinare la pianta organica,*
- e) nominare, se lo ritiene opportuno, e revocare il Direttore generale, determinandone i compiti e conferendo gli adeguati poteri, compresi quelli di rappresentanza della Fondazione,*
- f) valorizzare il patrimonio immobiliare e mobiliare,*
- g) deliberare eventuali regolamenti,*
- h) con il consenso del Collegio dei Revisori, proporre al Vescovo di la modifica del patrimonio,*
- i) con il consenso del Collegio dei Revisori, proporre al Vescovo di la modifica dello Statuto e l'estinzione della Fondazione.*

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il Consiglio può delegare proprie determinate funzioni o incarichi a uno o più componenti del Consiglio, anche conferendo i relativi poteri di firma.

Il Consiglio delibera validamente con la maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Per la delibera del Piano Operativo, la modifica del patrimonio disponibile e la devoluzione ad altro ente di parte del proprio patrimonio disponibile, è richiesta la maggioranza dei 4/5 dei Consiglieri, udito il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte maggioranze richieste per la validità delle delibere sono arrotondate, se necessario, all'unità superiore.

Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 8

Al Comitato Esecutivo, qualora istituito, competono i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo dovrà curare la realizzazione delle attività e delle iniziative deliberate dal Consiglio e a tal fine gli saranno in particolare attribuiti i necessari poteri di rappresentanza.

Se istituito, al Comitato Esecutivo compete:

- a) assumere i dipendenti, incaricare i collaboratori e definire incarichi di consulenza conformemente alla struttura operativa e alla pianta organica deliberata dal Consiglio,*
- b) adottare i provvedimenti disciplinari di maggior rilievo e risolvere i contratti con i dipendenti e i collaboratori retribuiti.*

Al Comitato si applicano le disposizioni previste all'art. 7.

Art. 9

Il Presidente e il Vicepresidente sono scelti per la durata della carica di Consiglieri dal Vescovo di tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza dell'ente, con facoltà di farsi sostituire, per singoli atti, conferendo specifica delega o procura;*
- b) può assumere, in casi eccezionali d'urgenza, udito il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'ente sottponendo gli stessi, alla prima riunione, alla ratifica del Consiglio;*
- c) è membro di diritto del Comitato Esecutivo, se istituito;*
- d) convoca e presiede il Consiglio, determinando l'ordine del giorno;*
- e) convoca e presiede, se istituito, il Comitato Esecutivo, determinando l'ordine del giorno;*
- f) nomina il segretario delle riunioni del Consiglio e del Comitato anche al di fuori dei suoi componenti.*
- g) Il Vicepresidente sostituisce in tutto il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.*

Art. 10

Ai sensi dei §§ 1 e 2 del can. 1281 per la validità degli atti di amministrazione eccedenti l'ordinaria è necessaria la licenza della competente Autorità ecclesiastica.

In particolare è necessaria:

- a) la licenza dell'Ordinario Diocesano di per gli atti di cui al canone 1281 § 2 del Codice di Diritto Canonico, come determinati dal vigente decreto arcivescovile;
- b) la licenza del Vescovo di, di cui al can. 1291, per gli atti di alienazione o comunque pregiudizievoli del patrimonio stabile di valore compreso tra la somma minima e la somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292 (secondo la delibera 20 della CEI, la somma minima è fissata in euro 250.000 e la somma massima in euro 1.000.000);
- c) la licenza della Santa Sede per i medesimi atti di cui alla precedente b) il cui valore supera la somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292 (ossia superiore al milione di euro);
- d) la licenza della Santa Sede per gli atti riguardanti ex-voto o oggetti preziosi di valore artistico o storico (can. 1292 § 2).

Fatta salva, se richiesta, la licenza della Santa Sede, gli atti di cui alle lettere precedenti, che sono analiticamente indicati nel Piano Operativo autorizzato per iscritto dal Vescovo diocesano, sono posti validamente senza la necessità di acquisire un'ulteriore licenza.

L'esercizio economico-finanziario ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 11

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti, tutti nominati dal Vescovo di per cinque anni, e possono essere riconfermati.

Il Collegio elegge il Presidente tra i propri componenti iscritti all'albo dei Revisori contabili.

Spetta al Collegio:

- a) verificare la correttezza della gestione amministrativa della Fondazione,
- b) controllare la contabilità e l'esattezza del bilancio preventivo e consuntivo e presentare relazione annuale all'Ordinario Diocesano di

Ciascun membro del Collegio può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Qualora il Collegio rilevi irregolarità, deve informare tempestivamente l'Ordinario Diocesano di

Al Collegio dei Revisori si applicano le norme previste dall'art. 6 in ordine alla revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione e alla sostituzione dell'intero Consiglio.

Art. 12

Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate solo dal Vescovo di

Compete altresì solo al Vescovo di estinguere la Fondazione, nominare il o i liquidatori e indicare l'ente o gli enti cui deve essere devoluto il patrimonio.

Art. 13

Per quanto non espressamente stabilito nel presente statuto, valgono le norme canoniche vigenti in materia. La presente è la versione dello statuto aggiornata alla data del 27 ottobre 2010.

Esempio: statuto del consultorio familiare diocesano “Alberto Giani”- ente ecclesiastico¹

Art. 1

Il Consultorio Familiare della Diocesi di San Miniato, intitolato al dott. Alberto Giani (1964-2007) ha sede a San Romano (nel comune di Montopoli in Val d’Arno), presso l’Arciconfraternita di Misericordia in via G. Matteotti n. 139 ed è uno strumento che esprime la sollecitudine della Chiesa nei confronti della coppia e della famiglia. Il Consultorio Familiare Diocesano (d’ora in avanti, CFD) può esercitare la sua attività anche mediante sedi distaccate, dislocate sul territorio diocesano. La sua attività è retta dalle norme del presente Statuto.

Art. 2

Il CFD ha come scopo qualificante l’aiuto alle persone, coppie e famiglie in circostanze di difficoltà e crisi di relazione e svolge opera di prevenzione attraverso iniziative di formazione ed impegno culturale rivolti alla comunità diocesana ed al territorio. Il CFD sostiene inoltre tutto ciò che favorisce un’apertura generosa e responsabile alla vita da parte della coppia. Esso persegue il proprio fine attraverso un servizio gratuito, professionalmente qualificato e specialistico, destinato alla persona umana, considerata alla luce della visione cristiana, nella sua unità di corpo, mente e anima, nella sua apertura alla Trascendenza e nella dinamica delle sue relazioni sociali, familiari e di coppia.

Art. 3

La metodologia del CFD è basata essenzialmente sulla "relazione d’aiuto" tendente a favorire l’autodeterminazione della persona che voglia essere aiutata a prendere coscienza della propria situazione, delle proprie risorse e possibilità di cambiamento. Tale attività è prestata da un’Equipe di specialisti nel rispetto assoluto del segreto professionale e della privacy e convalidata da incontri periodici di supervisione. I membri dell’Equipe condividono la visione antropologica cristiana della persona umana, della sessualità, della famiglia; concordano obiettivi e metodi, operano secondo la deontologia propria della loro professione e nel rispetto dei valori cui l’utente fa riferimento.

Art. 4

Organi del CFD sono: a) Il Consiglio di gestione; b) L’Equipe degli operatori; c) La Segreteria.

Art. 5

Il Consiglio di gestione è espressione del legame stretto e peculiare del CFD con il Vescovo, la comunità diocesana ed i suoi organismi. È composto da cinque membri così individuati: Il responsabile (o suo delegato) dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale Familiare; Il responsabile (o suo delegato) dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale Sanitaria; Un membro nominato dal direttore della Caritas diocesana; Un membro nominato dal Coordinamento diocesano delle Misericordie; Il Coordinatore dell’Equipe degli operatori. Il Consiglio di gestione sovrintende alla gestione complessiva del CFD e ne stabilisce le linee generali di azione, nel rispetto delle norme del presente Statuto; in particolare spetta al Consiglio: a) La nomina del Coordinatore, che diviene membro del Consiglio per cooptazione, e degli operatori dell’Equipe, sentito il Coordinatore; b) La nomina del Segretario e del Tesoriere; c) L’approvazione delle linee programmatiche; d) Decidere, con l’approvazione del Vescovo, di assumere con un compenso economico operatori che operino nel CFD a titolo stabile e continuativo; e) L’approvazione del rendiconto economico e finanziario da presentare ogni anno al Consiglio diocesano per gli Affari economici. f) Le proposte di modifiche al presente Statuto e l’adozione di eventuali regolamenti applicativi, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 9 c. 2. Il Consiglio resta in carica, di massima, per cinque anni, a decorrere dall’approvazione del presente Statuto da parte del Vescovo; i singoli membri possono essere riconfermati da coloro che li esprimono. Il Consiglio esprime un Presidente, la cui nomina è sottoposta al Vescovo per l’approvazione; il Presidente ha il compito di tenere i contatti con il Vescovo, la Curia e gli altri organismi diocesani e rappresentare il CFD negli incontri interdiocesani con altri Consultori od in altre occasioni pubbliche. Il Presidente coordina le sedute del Consiglio e lo convoca ogniqualvolta lo ritenga opportuno, su richiesta degli altri membri del Consiglio o del Segretario. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno tre componenti; in caso di parità nelle votazioni, conta il voto del Presidente. Le sedute del Consiglio sono verbalizzate dal Segretario che assiste senza diritto di voto.

Art. 6

L’Equipe degli operatori è formata da specialisti, consulenti familiari ed esperti nelle scienze umane che condividono la visione antropologica cristiana della persona umana, sono disponibili al lavoro d’Equipe e al metodo della consulenza tipico di un consultorio. Gli operatori dell’Equipe sono nominati dal Consiglio di gestione, sentito il Coordinatore, sulla base di titoli specifici e di comprovata esperienza nelle relazioni di aiuto. Il Coordinatore dell’Equipe coordina il lavoro degli operatori e promuove incontri periodici di supervisione; tiene i contatti con il Consiglio ed il Segretario per l’articolazione dei servizi e promuove, di concerto con l’Equipe ed il Consiglio, interventi di sostegno, consulenza e formazione alle comunità ecclesiastiche presenti sul territorio diocesano, con particolare riferimento a: percorsi di

¹ Cfr. sito internet dell’organizzazione.

preparazione delle coppie al matrimonio e formazione degli animatori; valorizzazione e sostegno dei compiti educativi dei genitori; educazione all'affettività per adolescenti e giovani; aiuto alla condizione degli anziani in relazione con le loro famiglie. Fa parte dell'Equipe anche un sacerdote esperto di morale in qualità di consulente etico, nominato dal Vescovo.

Art. 7

La Segreteria del CFD svolge un ruolo essenziale nell'accoglienza delle richieste di aiuto, nell'inoltro di queste agli specialisti dell'Equipe e fornisce il supporto organizzativo alle attività del Consultorio. Per coordinare l'attività di segreteria il Consiglio di gestione nomina un Segretario, il cui ruolo può essere ricoperto anche da un operatore dell'Equipe.

Gli operatori della Segreteria sono persone adeguatamente formate che, di massima, offrono il proprio servizio in maniera volontaria e gratuita; per valutare la loro idoneità ad operare è opportuno un previo colloquio con il Coordinatore dell'Equipe ed il Presidente del Consiglio di gestione; qualora vengano richieste mansioni particolari ed in via continuativa, il Consiglio di gestione può, con l'approvazione del Vescovo, stabilire adeguate forme di retribuzione.

Se necessario, il Consiglio può nominare un Tesoriere con il compito di curare l'amministrazione delle risorse economiche e redigere il bilancio preventivo e consuntivo, da presentare ogni anno al Consiglio diocesano per gli Affari economici; le funzioni di Tesoriere possono essere svolte anche dal Segretario o da un membro stesso del Consiglio. Anche per la durata del mandato di Segretario e Tesoriere, valgono le norme del precedente art.5 c.4 riguardanti il mandato dei membri del Consiglio.

Art. 8

Il CFD trae i mezzi per lo svolgimento delle sue attività: a) da erogazioni della Diocesi; b) da contributi di parrocchie, movimenti ed associazioni ecclesiali anche mediante giornate apposite di sensibilizzazione; c) da contributi di Fondazioni bancarie o a scopo benefico; d) dalle erogazioni liberali e del 5 per mille dell'IRPEF, queste ultime tramite associazione o cooperativa sociale riconosciuta e approvata dal Vescovo; e) da contributi volontari di enti e di privati. L'eventuale richiesta di accesso a contributi pubblici o a procedure di accreditamento presso le strutture sanitarie pubbliche, sarà curata dalla Diocesi o, se del caso, da associazione o cooperativa sociale riconosciuta e approvata dal Vescovo.

Art. 9

Il presente Statuto, deliberato dal Consiglio di gestione, entra in vigore con l'approvazione del Vescovo. Ogni modifica al presente Statuto viene deliberata dal Consiglio e sottoposta al Vescovo per l'approvazione finale. Una sezione del sito web diocesano sarà dedicata ad illustrare e pubblicizzare il presente Statuto e le attività del CFD. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del diritto canonico universale e particolare.